

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L’UNIVERSITÀ DI SIENA -
POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE E ELETTRONICA
CIG B33A572033**

CHIARIMENTI

Quesito 1: si chiede conferma che qualora la Compagnia risultasse aggiudicataria del rischio non è obbligata a concedere la ripetizione del servizio per ulteriori 3 annualità, come previsto, ai sensi dell’art. 3 Durata del Disciplinare e art. 3 Durata del contratto del Capitolato

Risposta 1: si conferma. Come previsto dall’art. 3.1, comma 2 del disciplinare di gara e dall’art. 3 del capitolato, la prosecuzione del servizio alla prima scadenza contrattuale è subordinata alla volontà in tal senso di entrambe le Parti.

Quesito 2: in relazione a quanto previsto alla Sezione 3 Rischi coperti Art. 2 Esclusioni, si chiede di precisare se la Società debba rispondere per i danni causati da o dovuti a:

- guasti e rotture meccanici, anormale funzionamento ad eccezione dei beni rientranti nella definizione di apparecchiature elettroniche;
- sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate;
- difetti noti all’assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- contaminazione chimica, biologica o nucleare.

Risposta 2: non è richiesto che la Società risponda di quanto previsto nell’elenco riportato nel quesito, tranne che per quanto attiene alla sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua che riguardino i laboratori.

Quesito 3: Si chiede se può essere riconosciuta all’operatore, in caso di aggiudicazione, la possibilità di sostituire il contenuto della clausola di esclusione del rischio “malattie pandemiche o epidemiche lettera p)” con il testo sotto riportato:

“ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

“A parziale modifica delle condizioni di polizza si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest’ultima.

Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove:

- per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro
- organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea,

la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi,

e

- la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.

Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati

Risposta 3: può essere riconosciuta.

Quesito 4: Si chiede cortesemente se può essere riconosciuta all'operatore, in caso di aggiudicazione, la possibilità di sostituire il contenuto della clausola "Esclusione Cyber risk di cui alla lettera q) "con il testo sotto riportato:

"È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i.

Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.

Definizioni

Nella definizione di "Incidente Cyber" sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:

- atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall'eventuale ricorso ad una minaccia od all'inganno;
- software intrusivi o malevoli;
- errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;
- qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;
- accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;

Per "Sistema informatico" si intende l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.

Per "Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.

Per "Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software."

Risposta 4: può essere riconosciuta.

Quesito 5: si chiede cortesemente se può essere riconosciuta all'operatore, in caso di aggiudicazione, la possibilità di aggiungere la seguente clausola:

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;

(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;

(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione

Risposta 5: può essere riconosciuta

Quesito 6: con riferimento all'Art. 23 Furto e rapina, ed in particolare in riferimento ai punti a) e b), si chiede di precisare quali sono le modalità per l'operatività della garanzia Furto

Risposta 6: si veda la tabella Somme assicurate (sez. 6 art. 1), partita 7 "Furto e rapina beni mobili" per la lettera a) e 7^e "Guasti ladri" per la lettera b)

Quesito 7: Si chiede di confermare che i limiti di indennizzo indicati in cifra fissa riportati all' Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ed anche quelli presenti nell'offerta tecnica, per le garanzie:

- Eventi Socio-politici
- Terrorismo e Sabotaggio,
- Eventi Atmosferici,
- Sovraccarico Neve, Ghiaccio Gelo,
- Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti,
- Terremoto
- Smottamento, franamento, cedimenti del terreno,

siano riferiti al complesso di tutti i beni assicurati, indipendentemente dal numero delle ubicazioni coinvolte dal sinistro stesso e per tutti i sinistri che si dovessero verificare nel corso dell'annualità.

Risposta 7: si faccia riferimento alla tabella riportata alla sez. 6, art.2 di polizza

Quesito 8: Si chiede di confermare che il Furto, Rapina dei Beni Museali debbano essere assicurati fino ad € 50.000,00 come indicato alla partita 7 a dell'Art. 1 – Partite, somme assicurate, in quanto all'Art 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti è riportata la somma assicurata di € 500.000,00 per oggetto per sinistro

Risposta 8: si conferma il valore di € 50.000,00 a primo rischio assoluto

Quesito 9: con riferimento all'Art. 2 – Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti si chiede di precisare i riferimenti corretti delle somme assicurate a valere per le garanzie riportate alla Sezione Elettronica, in particolare quelle dei Guasti alle apparecchiature elettroniche, Supporto dati e Maggiori costi

Risposta 8: trattasi di errore di riporto. Vanno intese le rispettive voci indicate alle partite 8, 9 e 10 della tabella Somme assicurate (sez. 6 art. 1)

Siena, 24 ottobre 2024

La Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento
Dr.ssa Moira Centini